

TI_GERICHTE 12.1998.243 vom 4. Dezember 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-12-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.243

FR: TI_GERICHTE 12.1998.243 du 4 décembre 1998

IT: TI_GERICHTE 12.1998.243 del 4 dicembre 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

I rapporti contrattuali tra le parti sono pacificamente regolati dal contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera 1995-1997 (CNM), contratto collettivo che al suo art. 22, per quanto riguarda la tematica specifica dei licenziamenti collettivi, rimanda alla convenzione "Partecipazione nel settore principale dell'edilizia" di cui all'appendice 5 del CNM, la quale fa tra l'altro riferimento alle disposizioni in materia del CO. Giusta l'art. 335f CO il datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi -come è il caso nella fattispecie, ove contemporaneamente sono stati disdetti, per motivi economici, i contratti di lavoro di almeno 11 dipendenti in un'impresa con impiegate oltre 20 persone (art. 335d cifra 1 CO)- è in particolar modo tenuto a consultare la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi (cpv. 1); deve inoltre dare loro la possibilità di formulare proposte sui mezzi atti ad evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne le conseguenze (cpv. 2); è tenuto a fornire alla rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori medesimi tutte le informazioni utili e comunicar loro in ogni caso, per scritto, i motivi del licenziamento collettivo, il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati, il numero dei lavoratori abitualmente occupati e il periodo nel corso del quale si effettueranno i licenziamenti (cpv. 3). I licenziamenti collettivi notificati dal datore di lavoro in violazione di queste disposizioni sono per legge abusivi (art. 336 cpv. 2 lett. c CO) e il dipendente così licenziato può pretendere un'indennità che non può superare l'equivalente di due salari mensili (art. 336a cpv. 3 CO).

E. 2

A questo stadio della lite non è contestato che l'8 maggio l'istante, insieme ad altri colleghi, sia stato licenziato in tronco: prova ne è lo scritto di cui al doc. A -che, per i pertinenti motivi esposti dal Pretore (sentenza p. 5), va senz'altro ritenuto fedefacente, ancorché in fotocopia- il quale esplicitamente parla di "disdetta rapporto lavorativo" rispettivamente specifica che i dipendenti erano stati invitati ad astenersi dal lavoro dall'11 maggio e ad annunciarsi all'ufficio del lavoro. Il fatto che il 25 maggio il commissario del concordato abbia nuovamente disdetto i contratti di lavoro è pertanto del tutto irrilevante, tanto più che ancor prima di ricevere tale missiva buona parte dei lavoratori, a conferma del fatto che lo scritto di cui al doc. A andava per l'appunto inteso quale lettera di licenziamento in tronco, avevano già trovato una nuova occupazione altrove (come confermato dalla stessa convenuta a p. 3 del verbale).

E. 3

Nella fattispecie -anche in questo caso la circostanza, giustamente evidenziata dal primo giudice, non è stata qui contestata- è chiaro che i licenziamenti collettivi significati l'8 maggio non rispettavano le disposizioni di cui agli art. 335d e segg. CO: non risulta infatti, né la convenuta lo ha del resto mai preteso, che la datrice di lavoro abbia tempestivamente consultato le maestranze al momento in cui ha previsto di effettuare i licenziamenti -la dottrina e la giurisprudenza prevedono in proposito che la consultazione debba avvenire prima della notifica vera e propria dei licenziamenti (DTF 123 III 176 cons. 4a; Müller , Die neuen Bestimmungen über Massenentlassungen (OR 335d ff.), in ArbR 1995 p. 126; Aubert , Die neue Regelung über Massenentlassungen und den Übergang von Betrieben, in AJP 1994 p. 702, n. C4; Geiser , Entwicklungen im Arbeitsrecht, in SJZ 94 (1998) p. 318; Brühwiler , Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., Berna-Stoccarda-Vienna 1996, N. 1 ad art. 335f CO; Staehelin , Commentario zurighese, N. 1 ad art. 335f CO; cfr. pure gli ulteriori riferimenti dottrinali in JdT 1998 p. 19 nota 4)-, non ha in definitiva dato loro la possibilità pratica di formulare proposte atte ad evitare o ridurre i licenziamenti o ad attenuarne le conseguenze, tanto più che in ogni caso nemmeno ha fornito per iscritto le informazioni di cui all'art. 335f cpv. 3 CO. In via abbondanziale, si osserva che nemmeno il licenziamento notificato il 25 maggio dal commissario del concordato -per il quale non è applicabile l'eccezione di cui all'art. 335e cpv. 2 CO (Müller , op. cit., p. 111; Aubert , op. cit., p. 702; Staehelin , op. cit., N. 3 ad art. 335e CO; l'autore Geiser , che nello studio Betriebsübernahmen und Massenentlassungen im Zusammenhang mit Zwangsvollstreckungsverfahren, in Hasenböhler/Schnyder , Zivilprozessrecht - Arbeitsrecht, Zurigo 1997, p. 117 e segg., aveva invero proposto una soluzione differenziata, ritiene ora (nel contributo pubblicato in SJZ 1998, op. cit., ibidem) che pure il Tribunale federale, nella sentenza menzionata sopra (cons. 3a), si sarebbe mosso nella direzione auspicata dalla dottrina maggioritaria)- ha ossequiato le norme in questione.

E. 4

È per contro manifestamente a torto che il Pretore ha negato all'istante l'indennità per licenziamento abusivo ex art. 336a cpv. 3 CO asserendo che la datrice di lavoro avrebbe prestato aiuto ai dipendenti licenziati nella ricerca di un nuovo posto di lavoro, tesi quest'ultima che la convenuta per altro nemmeno aveva evidenziato all'udienza di discussione: l'istruttoria non ha in effetti provato in alcun modo l'esistenza di sforzi in tal senso da parte sua. Il fatto che il versamento di un'indennità per licenziamento abusivo potrebbe danneggiare, stante l'avvenuto fallimento della convenuta, i terzi creditori, non può assolutamente giustificare la sua mancata attribuzione: non si vede infatti per quale motivo in un caso del genere -e del resto nessuna norma prevede tale eccezione- i dipendenti oggetto di un provvedimento abusivo debbano venir svantaggiati rispetto ad altri dipendenti licenziati collettivamente in altre occasioni, tanto più che la mancata assegnazione in simili casi dell'indennità prevista dalla legge aprirebbe la porta a possibili abusi, si pensi ad es. al caso di un datore di lavoro in difficoltà che in tali circostanze, proprio su pressione dei terzi creditori, potrebbe così essere indotto a significare dei licenziamenti collettivi abusivi.

E. 5

Quanto alle somme dovute a favore dell'istante, la convenuta all'udienza di discussione non ha contestato di dover versare alla controparte un'indennità pari a due mensilità, limitandosi invece ad eccepire che l'istante non avesse provato quale fosse il suo salario mensile. L'osservazione, invero nemmeno riproposta in questa sede -con la conseguenza che la

stessa neppure necessiterebbe di essere esaminata- è ampiamente inconsistente: il doc. M, da cui si evince il dettaglio del salario mensile di ogni dipendente -per altro superiore a quello indicato dall'istante nel doc. I e da lui qui preteso- risulta in effetti controfirmato dalla fiduciaria presso la quale era impiegato il commissario del concordato ed in particolare proprio da quest'ultimo, per cui non è arbitrario ritenere che l'ammontare del salario mensile sia proprio quello indicato a quel momento.

E. 6

L'appello è pertanto accolto ai sensi dei considerandi. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese (art. 343 cpv. 3 CO, art. 417 cpv. 1 lett. e CPC), mentre le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamato l'art. 148 CPC dichiara e pronuncia I. L'appello 4 novembre 1998 _____ è accolto . Di conseguenza, la sentenza 29 ottobre 1998 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna è così riformata: 1. L'istanza è parzialmente accolta. § Di conseguenza _____, è condannata a pagare a _____, la somma di fr. 9'810.75 oltre interessi al 5% a decorrere dal 28 luglio 1998. 2. Non si prelevano né tasse di giustizia, né spese. La convenuta rifonderà all'istante fr. 150.- per ripetibili parziali. II. Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese. L'appellata verserà all'appellante fr. 200.- per ripetibili d'appello. III. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.